

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37409-la-posizione-giuridica-della-chiesa-cattolica-nell-ordinamento-cantonale-ticinese>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La posizione giuridica della chiesa cattolica nell'ordinamento cantonale ticinese

**LA POSIZIONE GIURIDICA DELLA CHIESA CATTOLICA
NELL' ORDINAMENTO CANTONALE TICINESE
del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero**

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. La Legge cantonale ticinese sulla Chiesa cattolica (LC 16/12/2002)

Sotto il profilo definitorio, la Chiesa cattolica ticinese è qualificata, nel Diritto costituzionale del Canton Ticino, come una << corporazione di diritto pubblico >> (comma 1 Art. 1 LC 16/12/2002). Essa si compone della Diocesi, delle Parrocchie e degli Enti ecclesiastici diretti e costituiti per volontà del **Vescovo di Lugano** (comma 2 Art. 1 LC 16/12/2002). Il funzionamento interno delle << corporazioni ecclesiastiche >> dipende dallo << Statuto ecclesiastico >>, nei limiti ex Art. 15 BV in tema di << libertà di credo e di coscienza >>. Il diritto di voto, tanto attivo quanto passivo, spetta ad ogni cattolico residente da almeno 3 mesi in un Comune ticinese, regolarmente iscritto nel catalogo parrocchiale e con un' età non inferiore agli anni 16 compiuti. Il Comune mette a disposizione, senza particolari limiti di privacy, il proprio archivio anagrafico ai fini dell' allestimento e dell' aggiornamento del catalogo parrocchiale (Art. 3 LC 16/12/2002).

L' Art. 4 LC 16/12/2002 afferma di nuovo che << la Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico >> ed è retta dal Vescovo, il quale esercita liberamente il proprio Ministero a tre livelli: il culto, il Magistero e la Giurisdizione, soprattutto in tema di annullamento dei Matrimoni. Un' ulteriore prerogativa del Vescovo di Lugano consta nell' esercitare una piena e cogente vigilanza sul patrimonio degli Enti ecclesiastici (comma 1 Art. 5 LC 16/12/2002). Inoltre, sentite le Assemblee parrocchiali, interessate, l' Ordinario può erigere, trasformare, unire o sopprimere le Parrocchie (comma 2 Art. 5 LC 16/12/2002).

Il finanziamento della Chiesa cattolica ticinese proviene da tasse per servizi amministrativi, gestione di beni diocesani, donazioni, contributi parrocchiali ed eventuali sussidi pubblici (comma 1 Art. 6 LC 16/12/2002). L' Episcopio possiede un' apposita Commissione finanziaria che, a Norma dello Statuto, regola la contabilità della Curia e pubblica un Rendiconto annuale (commi 2, 3 e 4 Art. 6 LC 16/12/2002).

Ai sensi dell' Art. 7 LC 16/12/2002, novellato nel 2012, il Ministero Pubblico cantonale ticinese notifica al Vescovo i carichi pendenti che ineriscono Sacerdoti, Religiosi, Religiose e Diaconi della Comunità cattolica cantonale. Siffatto obbligo non sussiste per i laici non esercitanti mansioni di natura sacra in senso stretto.

Il soggetto giuridico centrale, nella LC 16/12/2002, è la **Parrocchia**, ampiamente giuridificata dagli Artt. dall' 8 al 20 del Testo legislativo qui in esame. La Parrocchia << è [anch' essa] una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica >> (comma 1 Art. 8 LC 16/12/2002). La competenza territoriale di ciascun Parroco corrisponde, di regola, al Comune politico, salvo i casi per i quali l' Ordinario, ovverosia il Vescovo di Lugano, abbia disposto una diversa estensione geografica (comma 2 Art. 8 LC 16/12/2002). Il **Parroco** svolge il proprio Ministero sotto la potestà dell' Ordinario e si avvale della collaborazione degli Organi parrocchiali (Art. 9 LC 16/12/2002). La designazione del Parroco è di competenza vescovile, pur se, almeno sotto il profilo formale, la sua nomina compete all' Assemblea parrocchiale (Art. 10 LC 16/12/2002). In caso di premorienza improvvisa, assenza o invalidità del Parroco, le proprie funzioni sono temporaneamente delegate ad un Sacerdote, denominato, nel gergo giuridico, <<Amministratore Parrocchiale >> (Art. 11 LC 16/12/2002). Il Vescovo è tenuto a provvedere alla retribuzione ed al sostentamento economico personale del Parroco e, se esistono, degli altri Sacerdoti della Parrocchia (Art. 12 LC 16/12/2002).

Per voto popolare palese, la Parrocchia nomina il **Consiglio parrocchiale** ed i delegati

della Parrocchia (Art. 14 LC 16/12/2002). Viceversa, **in seduta pubblica** sono approvati il Regolamento parrocchiale e tutti gli atti dispositivi di rilievo patrimoniale e pecuniario, come rendiconti, imposte di culto, investimenti, alienazioni, permute, diritti di superficie, modifiche edili e ristrutturazioni e contratti di mutuo) (Art. 15 LC 16/12/2002). Ex Art. 16 LC 16/12/2002, le decisioni dell' **Assemblea parrocchiale** sono prese a maggioranza dei votanti. Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni non pubbliche, le schede in bianco. Ognimmodo, in casi di particolare serietà o gravità, prevale comunque il parere del Vescovo (comma 2 Art. 16 LC 16/12/2002).

Il **Consiglio parrocchiale** è l' organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia. Esso si compone da 3 a 7 membri, nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale. Il Parroco fa parte *ope legis* del Consiglio parrocchiale (Art. 17 LC 16/12/2002). Le attribuzioni del Consiglio parrocchiale sono: proporre all' Assemblea direttive, sorvegliare la contabilità della Parrocchia, aggiornare il catalogo parrocchiale, amministrare i beni parrocchiali, stare in giudizio in nome e per conto della Parrocchia e nominare il cassiere, il segretario generale ed il sacrestano (Art. 18 LC 16/12/2002).

Assai interessante e completo è l' Art. 19 LC 16/12/2002, a Norma del quale << sono beni parrocchiali i beni mobili ed immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività. I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre e arredi sacri) sono posti sotto la sorveglianza dell' Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso >>

2. Regolamento cantonale ticinese della Legge sulla Chiesa cattolica (07/12/2004)

Al Consiglio parrocchiale compete l' allestimento e l' aggiornamento del catalogo parrocchiale, in cui possono essere iscritti anche cittadini non svizzeri, in tanto in quanto il diritto di voto, attivo e passivo, nella Parrocchia, non comporta alcuna conseguenza politica, partitica o ideologica. L' Anagrafe Parrocchiale può essere liberamente consultata da ogni aente causa (Artt. 1 e 2 Reg. 07/12/2004).

Gli edifici sacri, previo consenso del Consiglio parrocchiale, possono essere utilizzati per finalità non liturgiche << se ciò non intralicia il normale esercizio del culto >> (comma 1 Art. 4 Reg. 07/12/2004).

Il Consiglio parrocchiale conserva gli atti degli Organi parrocchiali e cura la tenuta dei Registri parrocchiali (Art. 5 Reg. 07/12/2004).

L' Assemblea parrocchiale delibera **per voto popolare** (Artt. dal 6 all' 11 Reg. 07/12/2004), oppure **in seduta pubblica** (Artt. dal 12 al 16 Reg. 07/12/2004).

Per fini di voto popolare, l' Assemblea parrocchiale è convocata dal Consiglio parrocchiale mediante pubblicazione dell' avviso all' albo parrocchiale, durante i 10 giorni precedenti la riunione. L' Assemblea nomina il Presidente del giorno e 2 scrutatori, che costituiscono l' Ufficio elettorale (Art. 6 Reg. 07/12/2004). Possiedono l' elettorato attivo e passivo, nell' Assemblea parrocchiale, tutti gli iscritti nel catalogo parrocchiale. Le candidature vanno presentate per iscritto al Consiglio parrocchiale o durante l' Assemblea oralmente (Art. 7 Reg. 07/12/2004). L' elettore vota scrivendo di proprio pugno il nome ed il cognome dei candidati. Le schede bianche e quelle nulle non sono computate (commi 2 e 4 Art. 8 Reg. 07/12/2004). L' Ufficio elettorale presiede le operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, si pronuncia sulla validità delle schede e procede alla proclamazione ed alla pubblicazione dei risultati (Art. 9 Reg. 07/12/2004). Le elezioni avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti tra i candidati, l' elezione è determinata per sorteggio dal Presidente dell' Ufficio elettorale (commi 1 e 3 Art. 10 Reg. 07/12/2004). In difetto della maggioranza assoluta, il Consiglio parrocchiale indice un' elezione di ballottaggio, convocando una successiva Assemblea, che esprime il voto con il sistema della maggioranza relativa (commi 1 e 2 Art. 11 Reg. 07/12/2004).

Per fini di seduta pubblica, l' Assemblea è convocata dal Consiglio parrocchiale << *in seduta ordinaria* >> 1 volta ogni 12 mesi. Il Regolamento parrocchiale può prevedere 2 sessioni ordinarie. L' Assemblea può riunirsi anche << *in seduta straordinaria* >> se il Consiglio parrocchiale lo ritiene necessario, oppure se almeno 1/6 degli iscritti nel catalogo parrocchiale ne fa domanda scritta e motivata al Presidente del Consiglio parrocchiale (Art. 12 Reg. 07/12/2004). Il Presidente del Consiglio parrocchiale dirige le sedute pubbliche dell' Assemblea e nomina 2 scrutatori prima di procedere alle discussioni (comma 1 e comma 3 Art. 14 Reg. 07/12/2004). L' Assemblea, nel caso previsto dall' Art. 12 del presente Regolamento, vota per alzata di mano, oppure per voto segreto se ciò è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. In caso di parità, la votazione viene ripetuta nell' Assemblea successiva. Se il risultato è ancora di parità, la proposta è respinta. Il parrocchiano escluso dal voto per un caso di conflitto d' interessi non è computato nel numero dei presenti (Art. 15 Reg. 07/12/2004).

Ex Artt. 19, 20 e 21 Reg. 07/12/2004, il Consiglio parrocchiale è eletto per un periodo di 4 anni. I Consiglieri sono rieleggibili *ad libitum*. Se la Parrocchia si estende su più Comuni o frazioni di Comune, si avrà riguardo affinché i Comuni e le frazioni siano adeguatamente rappresentati. Il Presidente convoca il Consiglio parrocchiale al bisogno, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio parrocchiale. Ogni decisione dell' Assemblea e del Consiglio dev' essere trasmessa all' Ordinario di Lugano, comprese le delibere in tema patrimoniale ed economico. Come normale e prevedibile, il Vescovo esercita una potestà suprema, di matrice teocratica, sempre ed in ogni caso.

3. Profili di Storia del Diritto

L' attuale Canton Ticino, sin dal Duecento, si trovava sotto la piena ed incontestata potestà spirituale e temporale dei Vescovi di Milano e di Como. Soltanto tra il Quattrocento ed il Cinquecento iniziò a vacillare il dominio dei Visconti, che, tra il 1479 ed il 1500, furono costretti a prendere atto dell' indipendenza della Leventina e del territorio di Bellinzona. I vicini Cantoni fondatori della Confederazione non trasmisero benessere e ricchezza, ma, tutto sommato, le terre italo- ticinesi furono risparmiate da molte atrocità belliche e dalla povertà alimentare cronica.

Verso la fine del Cinquecento, le cronache riferiscono scandali e mondanità nel Clero del Ticino, al punto che, per alcuni decenni, Locarno ospitò predicatori legati al Protestantismo. L' unità e l' integrità cattolica venne ripristinata grazie alla buona volontà del Nunzio Apostolico Padre Beccaria e di San Carlo Borromeo. I Sacerdoti filo-luterani vennero esiliati a Zurigo.

Nel 1798, la Repubblica elvetica si manifestò ostile al Cattolicesimo, impedendo Processioni, sequestrando Conventi e nazionalizzando luoghi di Culto abbandonati. La popolazione del Ticino, al contrario, esternò un eroico e sincero affetto verso la Chiesa Apostolica di Roma. Finalmente, nel Luglio del 1801, per volontà popolare, la neo-nata Costituzione cantonale ticinese, negli Artt. dall' 1 al 4, , proclamava solennemente che << *la Religione cattolica apostolica romana è dichiarata dominante di fatto e di diritto ... i Sacerdoti delle Religione cattolica sono sotto la protezione e la garanzia del governo cantonale ... le opinioni esternate ed i libri che possono intaccare la Religione ed i buoni costumi sono sotto la censura* >>. L' anti-clericalismo razionalista della Rivoluzione francese non era per nulla penetrato nelle profondità del tessuto sociale dell' opinione pubblica del Popolo del Canton Ticino. Difendere il Cattolicesimo era diffusamente percepito alla stregua di un dovere assoluto ed imprescindibile. Anzi, nel 1803, il Canton Ticino, benché economicamente povero e disagiato, malsopportava la prepotenza dei ricchi Cantoni protestanti.

Provvidenzialmente, la *Legge cantonale ticinese sulle corporazioni religiose* (19/06/1803) revocava i sequestri, restituiva i beni sottratti ai Conventi ed ai Monasteri e, a livello di *ratio*, conferiva nuovo prestigio e rinnovata fiducia alle Comunità cattoliche del Ticino, anche, o soprattutto, perché << *le corporazioni religiose [di tradizione romana] sono utili allo Stato* >> (LC 19/06/1803). Anche l' Art. 25 della Costituzione cantonale ticinese conferiva alle Parrocchie di escludere senza ostacoli le decime nei Distretti di Mendrisio, Lugano e Bellinzona, purché il

ricavato fosse reinvestito totalmente in Ticino e non più ceduto alla *Mensa Vescovile di Como*. Pur tra miriadi di difficoltà, il neo-costituito Canton Ticino si ispirava alla libertà di pensiero ed alla tolleranza religiosa degli Stati Uniti d' America. I Ticinesi erano culturalmente fieri del Cattolicesimo granitico e liberamente praticato nella Svizzera italofona.

Tuttavia, la predetta cattolicità del Ticino iniziò a vacillare in alcuni Progetti *de jure condendo* risalenti agli Anni Venti dell' Ottocento. Infatti, i Gran Consiglieri liberali iniziavano a volere una Chiesa cattolica priva di poteri temporali autonomi ed intangibili da parte della Pubblica Amministrazione statale. Anzi, in un Avamprogetto normativo del 1819 si giungeva financo a parlare di <<attentato alla libertà della Repubblica>> da parte delle Parrocchie

Nel 1839, il contrasto tra la Lombardia e la cattolicissima Austria provocarono, in Canton Ticino, nuove tendenze anti-clericali, che miravano all' edificazione di un Ordinamento liberal-democratico ostile al Papato e, per conseguenza, alle Diocesi di Como e di Milano. L' ateo ed iper-laicista Mazzini, poco prima del 1848, si era rifugiato a Lugano. Le tipografie ticinesi stampavano opuscoli contro il Papa e molti, dal Canton Ticino, partivano volontari per aiutare le insurrezioni rivoluzionarie dell' attuale Italia del Nord. I rapporti tra la Svizzera italofona e l' Austria, nel 1848, erano assai tesi, Metternich avrebbe voluto invadere il Canton Ticino, Radetzky , tra il 1848 ed il 1853, bloccò ogni scambio commerciale tra il Kaiserthum ed il Ticino ed i Sacerdoti erano calunniiosamente definiti <<una marmaglia canaglia e radicale>> fedele agli Asburgo.

Con tutte le conseguenze del caso, tanto positive quanto negative, verso gli Anni Quaranta dell' Ottocento, in Canton Ticino, le élites culturali optarono per un Liberalismo spinto fino all' eccesso. Predominavano e venivano assolutizzati i valori laicisti della libertà, dell' indipendenza, degli ideali senza condizionamenti morali, dell' equalitarismo e della parità totale tra tutte le forme di religione. Predominava un odio puro e talvolta verbalmente violento verso ogni forma di pietà spirituale. Ciononostante, Brenno Bertoni non mancò di sottolineare che <<il Popolo non era per nulla incline ad una Politica anti-religiosa ... lo spirito italiano è sempre rimasto lontano da tutto ciò che si fosse potuto ritenere quale eresia >>. Per questi motivi, gli scritti blasfemi del giornalista anti-clericale Bianchi-Giovini si diffusero soltanto presso le classi sociali intellettualoidi e distaccate dalla realtà quotidiana.

Durante gli Anni Cinquanta dell' Ottocento, il Partito Radicale, libertario nei confronti della Chiesa, era ormai logoro, stanco di se stesso e ripetitivo , dopo trent' anni di Governo ininterrotto. Il Partito Conservatore, che si diffondeva anche attraverso la Rivista << Credente cattolico >> non mancò di notare l' oltranzismo esasperante dei Liberali ticinesi, i quali, almeno per un ventennio, riuscirono a sopprimere le corporazioni religiose, istituire l' obbligo del Matrimonio civile, vietare feste votive in pubblico, Messe di Suffragio, predicationi nei giorni feriali, Processioni e Corsi serali di Catechismo. Sul <<Credente cattolico>>, il Partito Conservatore negava che il Papa fosse un <<Re straniero>> filo-asburgico, anzi <<il Papa è qui cattolico ticinese, come noi siamo cattolici di tutto il mondo. Per le cose di Chiesa andiamo a Roma, mentre per le cose federali, da buoni Svizzeri, andiamo a Berna >>

Con il Decreto Federale del 22/09/1859, l' anti-clericalismo giunse al suo apice, inasprendo, auto-lesivamente, l' elettorato ed i moderati. L' On. Respini, Presidente del Partito Conservatore, aspirava ad una Diocesi ticinese indipendente, mentre i Liberali proponevano di risolvere i contrasti ponendo le Parrocchie della Svizzera italofona sotto l' autorità di un Vescovo elvetico già incardinato presso un altro Cantone.

Un primo passo di tolleranza reciproca fu la nomina di un Amministratore Apostolico da parte della Santa Sede, che scelse Mons. Lachat, espulso da Basilea per contrasti con i laicisti della summenzionata Città germanofona. Dopo pochi anni, in una seconda << Convenzione >> tra Roma ed il Ticino, veniva restituita a Mons. Lachat ed ai propri legittimi successori la potestà di nominare un Vicario, assumere Personale di Cancelleria, pubblicare lettere ed esortazioni episcopali ed amministrare direttamente i Seminari del Canton Ticino. In terzo ed ultimo luogo, nel 1888, la

chiesa di San Lorenzo in Lugano venne elevata alla dignità di Sede Vescovile, pur con l' onere di rimanere unita, sotto il profilo amministrativo, alla Diocesi di Basilea, per evitare un ritorno al predominio esterno delle Curie di Milano e di Como. Il Gran Consiglio, da parte sua, si impegnava a non più interessarsi dei beni e della giurisdizione vescovile luganese.

Nel 1886, il Parlamento cantonale, il Consiglio di Stato e l' Amministratore Apostolico posero fine a quasi un secolo di contrasti con un vero e proprio << Concordato >>, denominato << Legge civile-ecclesiatica >>. Con la Riforma del 1886, la Chiesa ticinese divenne << corporazione religiosa di diritto pubblico avente personalità giuridica autonoma >>. Il Vescovo di Lugano, specularmente, si obbligava a non violare la Costituzione cantonale e gli Atti Normativi ticinesi. In buona sostanza, nel 1886, terminava l' aspro ed impopolare scontro tra Stato e Chiesa cattolica e, in particolare,

1. la Chiesa cattolica, per Atti di Amministrazione ordinaria, non necessitava di alcun consenso statale
2. i Sacerdoti non erano sottomessi, vincolati o giuridicamente condizionati dalla Pubblica Amministrazione
3. il patrimonio immobiliare ecclesiastico tornava libero da vincoli ed impignorabile
4. la carcerazione minorile era deferita a Riformatori gestiti dalla Diocesi di Lugano
5. tornavano precettivi i reati di ostacolo o disturbo contro la legittima quiete di Messe, Processioni e Omelie pubbliche.

4. Corollari e conclusioni

A parere di molti Dottrinari germanofoni, il rapporto giuridico tra Stato e Chiesa cattolica, in Svizzera, dovrebbe prevedere una netta e drastica separazione, come accade nel vigente Diritto Ecclesiastico dei Cantoni Ginevra, Neuchatel e Vallese. Vero è, nei predetti tre Ordinamenti, che vi sono stati e vi sono finanziamenti cantonali, ma si tratta di casi in cui le Comunità hanno svolto iniziative socialmente utili, come nel campo della Pedagogia scolastica o del trattamento penitenziario. Nel lungo periodo, che lo si voglia o meno, i finanziamenti pubblici tolgonon alla Chiesa un' autonomia piena, anche dal punto di vista delle decisioni di matrice dottrinaria. Entro tale ottica, dopo la Riforma del 1984, il Sistema italiano dell' 8 per Mille costituisce una garanzia di libertà sia materiale sia spirituale.

Pur se, sino ad ora, si sono verificati pochi ed isolati episodi, la distinzione elvetica, anche in Ticino, tra << Comune Ecclesiatico >> (Kirchgemeinde) e << Chiesa Cantonale >> (Landeskirche / Kantonalkirche) proviene purtroppo dalla semantica tipica del Diritto Costituzionale laico e democratico-sociale. Dunque, si rischia di introdurre il concetto di << democrazia >> anziché di << teocrazia >>, allorquando, come noto, il Cattolicesimo deve rifiutare il populismo politicizzato del << comportamento democratico >> (BRUGGER 1959 – 1963). La vigente Legge sulla Chiesa cattolica, in Canton Ticino, ed il correlato Regolamento non hanno, per ora, provocato antinomie normative o applicative, ma non si possono escludere, nell' avvenire, contrasti tra Vescovi, Parroci ed Organi di rappresentanza dei fedeli. La Chiesa cattolica non può accettare il Principio della prevalenza della maggioranza e del voto nel senso comunitario o referendario (HÄNGGI 1969). Anche CORECCO (1970) distingueva tra la normalità della (presunta, *ndr*) democrazia nelle chiese protestanti e, viceversa, la a-normalità inaudita di una tale Pastorale nella Chiesa cattolica, che è << una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino >> (Concilio Ecumenico Vaticano II – Lumen Gentium 8). Per questi motivi, in Canton Lucerna, la Chiesa cattolica romana centrale reca un potere diretto ed insindacabile anche sui rendiconti contabili e sulle rendite della Chiesa cantonale lucernese (GRICHTING 1999). Non si può escludere, in futuro, una sciagurata << protestantizzazione >> delle Chiese cantonali svizzere, come negli Stati uniti d' America, ove il consenso popolare deve o doveva sostenere l' elezione di un pastore o addirittura di << importanti decisioni, che hanno un carattere pastorale >>. Sarebbe come delegare ad un Referendum, demagogico ed assurdo, la

qualificazione morale del divorzio, delle unioni LGBT, delle convivenze *more uxorio*, del Matrimonio civile, dell' omosessualità, della contraccuzione o dell' interruzione volontaria della gravidanza (CORECCO, *ibidem*). Il testé menzionato Autore (CORECCO 1997) parla di << un diritto fondamentale del cristiano di essere governato e giudicato, nelle questioni che concernono la fede e il rapporto con la comunità dei cristiani, dalla sola Chiesa >>. Il Cattolicesimo non è assimilabile ad un volgare patto etico anglo-americano di << Trust >>. Essere cattolici non significa fare politica o doversi conformare nel senso statale e laico. Deve esistere, anche in Canton Ticino, una << fiducia reciproca >> spirituale e non sociologica tra Vescovo, Parroci e Chiese cantonali; viceversa, come accaduto nel caso della Riforma luterana del Cinquecento, << la Chiesa cantonale si trasformerebbe in una contro-chiesa, che renderebbe praticamente superfluo il Vescovo diocesano >> (LISTL 1991). In altre parole, le Leggi sulla Chiesa cattolica dei 26 Cantoni elvetici rischiano di far percepire il Magistero della Chiesa come << il prodotto della volontà comune dei suoi membri e non come sacramento della comunità vitale con Dio >> (RIES 2000)

B I B L I O G A F I A

BRUGGER, *Protokoll des Kantonsrates des Kantons Zürich, 1959 – 1963*, Vol. III, Zürich

CORECCO, *Katholische Landeskirche im Kanton Luzern. Das Problem der Autonomie und der synodalen Struktur der Kirche*, Archiv katholisches Kirchenrecht, Luzern, 1970

idem *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in << Apollinaris >> 55/1982, citato da CORECCO, *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, a cura di BORGONOVO & CATTANEO , Casale Monferrato, 1997

GRICHTING, *Le diffide profetiche di Eugenio Corecco in riferimento ad evoluzioni odierne del diritto ecclesiastico svizzero*, in AA.VV., *Metodi, fonti e soggetti nel diritto canonico*, a cura di ARRIETA & MILANO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999

HÄNGGI, *Lettera del 19 Marzo 1969 al Presidente del Consiglio costituzionale del Sinodo cattolico del Canton Lucerna*, Archivio della Curia diocesana di Soletta, M 975

LISTL, *Keine Gewährleistung der Kirchenfreiheit nach der Schweizerischen Bundesverfassung. Das Verhältnis von Staat und Kirche im Kanton Luzern*, Archiv für katholisches Kirchenrecht, 160/1991

RIES, *Die Kirchenfinanzierung in der Schweiz, << Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18.Jahrhunderts*, in GATZ, << Kirchenfinanzen >> Vol. VI, Freiburg i.Br., 2000

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com